

Accordo per la definizione dell'incremento di efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa dell'Autorità per l'anno 2013

Il giorno 20. febbraio 2014

l'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato nelle persone del Segretario Generale, Cons. Roberto Chieppa, e del Capo di Gabinetto, Avv. Filippo Arena;

la Rappresentanza Sindacale della SIAG-FIBA-CISL nella persona di BRANCA Francesca

la Rappresentanza Sindacale della FISAC-CGIL nella persona di SARA GAIOZZO

la Rappresentanza Sindacale della SIBC - Antitrust nella persona di RICCARDO PICCOLI
EMILIO ASARO

la Rappresentanza Sindacale UILCA UIL nella persona di FLAVIO PARADISI

Visto il comma 2 dell'art. 11 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 che prevede che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità;

Visto il primo comma dell'art. 22 del Testo unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità che prevede l'adeguamento del trattamento economico del personale in ragione di quello spettante ai dipendenti della Banca d'Italia e delle variazioni stabilite dal contratto di lavoro dei predetti dipendenti;

Visto l'accordo per la definizione del metodo di rilevazione dell'incremento di efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa sottoscritto tra l'Autorità e le OO.SS. in data 4 giugno 2003 e specificatamente i commi 1 e 2, dell'art. 1;

Visti gli accordi sottoscritti tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le OO.SS. approvato dal Consiglio Superiore della Banca in data 31 ottobre 2013 ed in particolare la parte del predetto protocollo d'intesa riguardante la misura della componente legata al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità, efficienza

2

Car

Mi

mu

Ⓞ

ed efficacia per l'anno 2013- determinata sulla base della variazione della produttività aziendale dell'anno 2012 rispetto all'anno precedente - pari all'1,7%, da riconoscere ai dipendenti mediante l'erogazione di una somma una tantum corrispondente al 2,52% dello "stipendio annuo lordo", secondo le tabelle retributive riferite all'1.1.2013;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici;

Vista la delibera dell'Autorità del 4 agosto 2011, che dispone che le voci accessorie negli anni 2011, 2012 e 2013 nel loro complesso non potranno eccedere il corrispondente importo dell'anno 2010;


Vista la determinazione assunta dall'Autorità nella seduta del 29 gennaio 2014 di approvare la Relazione disposta dal Nucleo di valutazione e controllo strategico riferita alla rilevazione dell'incremento della produttività aziendale da adottare quale base di calcolo del relativo compenso per l'anno 2013;

Visto il mandato conferito dall'Autorità al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto nella riunione del 29 gennaio 2014;

Visto l'accordo per la definizione dell'incremento di efficienza aziendale della struttura funzionale-organizzativa dell'Autorità per l'anno 2012, sottoscritto con le OO.SS. in data 19 febbraio 2013;




stipulano il presente accordo.

1. Il compenso per incremento di efficienza aziendale dell'anno 2013 - basato sulla variazione della produttività aziendale dell'anno 2012 rispetto all'anno precedente - è determinato in misura pari al 2,52% della voce "stipendio annuo lordo" prevista in Banca d'Italia e inclusa nel trattamento economico complessivo, secondo le tabelle retributive riferite all'1/1/2013 e sulla base della posizione organico-retributiva ricoperta da ciascun dipendente alla medesima data.
2. Per la definizione degli importi individuali da corrispondere ai dipendenti



trovano applicazione le disposizioni di cui agli accordi del 4 giugno 2003 e del 23 novembre 2007.

3. La liquidazione del compenso di cui al punto 1, sarà effettuata nel mese di marzo 2014.
4. Le spettanze saranno assoggettate ad imposizione contributiva e fiscale a tassazione separata.
5. Le spettanze saranno riliquidate al venir meno dei vincoli relativi ai blocchi degli incrementi retributivi disposti dal D.L. n. 78/2010 per tener conto dell'applicazione della variazione dello 0,3%, con effetto dal 1° gennaio 2012, dei valori delle componenti retributive attuata dalla Banca d'Italia.

Per l'Autorità	Le rappresentanze sindacali
	SIAG-FIBA-CISL 
	FISAC CGIL 
 →	SIBC 
 →	UILCA AGCM

Le Organizzazioni sindacali sottoscrivono il presente accordo con riserva, non condividendo il richiamo ivi contenuto alle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2010 citate, in quanto ritenute inapplicabili al personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'ulteriore conseguenza, che si riscontra nel caso del presente emolumento, che le tabelle retributive in vigore in Autorità al 1.1.2013 non sono state adeguate a quelle in vigore alla medesima data in Banca d'Italia e che, di conseguenza, anche la posizione organica retributiva del dipendente Antitrust a quella data è inferiore rispetto a quanto risulterebbe ove fosse stato applicato correttamente il parametro legale di riferimento di cui all'art. 11 della legge n. 287/90.

Dichiarano, pertanto, a tutti gli effetti di legge, che la sottoscrizione del presente accordo non costituisce acquiescenza alle disposizioni di cui all'art. 9 citato, rimanendo in tal modo impregiudicata l'azione giudiziaria difensiva in corso davanti




al Consiglio di Stato a seguito dell'appello presentato dall'Autorità avverso le sentenze con le quali il TAR Lazio e si è pronunciato sulla corretta applicazione del decreto Tremonti stesso, annullando le delibere dell'Autorità del 19 gennaio 2011 e del 4 agosto 2011, nonché la proposizione di altre eventuali impugnative avverso qualsiasi altro atto applicativo del D.L. n. 78/2010 adottato dall'Autorità secondo l'interpretazione sin qui seguita del decreto stesso.

Roma, li 21/08/2011

SIAG-FIBA-CISL

Giuseppina Basso

FISAC CGIL

Severino

SIBC

Emilio Osaro

UILCA AGCM

Anna Spina